

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

STATUTO

Delibera n. 9 del 9/3/2006.

Titolo I PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

Art. 1 Autonomia della Comunità

1. La Comunità di San Vittore Olona è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione dalle leggi generali della Repubblica Italiana, dalla Regione Lombardia e dalle norme del presente Statuto.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e per gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,47 lungo un asse sud-est/nord-ovest, è attraversato longitudinalmente dalla SS 33 del Sempione e confina, partendo da nord-ovest, con i Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Cerro Maggiore.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Europa n. 23
3. Il Comune ha un proprio gonfalone, con fondo giallo e rosso decorato con motivi argentati di rami e bacche, al centro del quale è posto lo stemma. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, perciò per avvertimenti che rivestono particolare solennità od importanza locale.
4. Lo stemma è così raffigurato: campo rosso con il castello dorato, torricellato di tre pezzi, quello di mezzo più alto, merlato alla ghibellina.
5. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico finalizzato all'affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
2. Il Comune ispira la propria attività ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, riconosce il valore fondamentale della persona umana ne promuove lo sviluppo integrale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove rapporti di cooperazione e solidarietà con altre comunità nazionali e straniere e con le istituzioni umanitarie nazionali ed internazionali, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla determinazione degli indirizzi

politico-amministrativi del Comune e promuove politiche di pari opportunità in accordo organico con le politiche comunitarie.

4. Il Comune valorizza l'apporto delle libere associazioni contribuendo a rimuovere gli ostacoli alla piena esplicazione della loro attività.

Art. 4

Tutela della salute ed Assistenza Sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.

2. Il Comune opera l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento alle categorie più disagiate. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza sociale la Giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza per la cui ideazione ed attuazione si avvale del contributo e dell'opera del servizio di assistente sociale U.S.S.L. e potrà avvalersi di eventuali associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale.

3. Il Comune adotta le opportune iniziative volte alla promozione di un sempre maggiore impegno verso i problemi dell'infanzia, della famiglia e dell'handicap, all'educazione alla salute dei cittadini, con particolare riferimento alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie infettive ed all'educazione sessuale volte allo sviluppo di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza anche in collaborazione con le autorità scolastiche, gli enti di ricerca, le associazioni di volontariato e le organizzazioni internazionali.

Art. 5

Assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché nell'ambito delle proprie disponibilità alla prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi finanziari.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, impegnandosi nell'ambito delle proprie competenze, ad impedire che sul territorio vengano realizzati impianti sovracomunali per lo smaltimento dei rifiuti. A tal fine promuove piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, delle acque e del verde e per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico, in particolare quello proveniente dagli impianti termici, dalla circolazione stradale di auto e motoveicoli e dagli insediamenti produttivi, sostiene gli interventi volti al risanamento del fiume Olona, si adopera per promuovere un efficiente smaltimento dei rifiuti. Il Comune promuove con le autorità scolastiche e le associazioni ed i gruppi ambientali.

2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività. In particolare tende a valorizzare e tutelare i mulini, la chiesetta di Santo Stefano e le rimanenti testimonianze della vecchia società contadina presenti sul territorio.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, ne sostiene e coordina le manifestazioni e le iniziative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 8

Assesto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali.
2. Favorisce piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, eventualmente secondo le proprietà ed esigenze definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
5. Nell'ambito del piano della protezione civile predisporre, anche con forme di collaborazioni consortili, idonei strumenti di pronto intervento.

Art. 9

Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove tutte le attività economiche, siano esse industriali, artigianali, commerciali ed i servizi sotto qualsiasi forma giuridica prevista dalla legge, al fine di assicurare e garantire progresso e sviluppo socio-economico, occupazione, benessere e civile convivenza a tutta la comunità.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, favorisce iniziative atte a stimolarne l'attività e l'associazionismo.
4. Il Comune sostiene la cooperazione a carattere di mutualità e le forme associative e di autogestione tra lavoratori, dipendenti ed autonomi.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 11

Funzioni e poteri

1. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto ed ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 12

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente promuovendo organismi di partecipazione.

2. Riconosce che, presupposto della partecipazione, è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando assemblee, incontri e convegni e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 13

Servizi pubblici

1. Il Comune per la gestione dei servizi pubblici che, per la loro natura e dimensione, non possono essere esercitate direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi o società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) accordi di programma;

2. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità.

Art. 14

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 15 Organi Elettivi

1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

Capo I – Il Consiglio Comunale

Art. 16 Poteri

1. Il Consiglio Comunale, che ha autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo politico sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Art. 17 Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Spetta al Consiglio comunale, avvalendosi di apposita Commissione, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli Organi elettivi e tra questi quelli burocratici.

Art. 18 Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall' art. 32, comma 2, della Legge n. 142/90.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta Comunale che fissa, altresì, il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 19 Consegna dell'avviso di convocazioni

1. L'avviso di convocazione completo di ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Ai sensi dell'art. 155 del codice di procedura civile, nel computo dei giorni si comprende anche quello della seduta consiliare.

Art. 20

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso, nei modi e nei tempi stabiliti dal precedente articolo 19 e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Art. 21

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che dichiarano di astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 23

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento. I contenuti dello stesso verranno portati a

conoscenza della popolazione mediante affissione di manifesti nei principali luoghi pubblici.

Art. 24 **Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25 **Il Consigliere comunale**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività stabilite dalla legge.

Art. 26 **Doveri del Consigliere**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio o, se componenti le commissioni, a tre sedute consecutive delle medesime, sono dichiarati decaduti.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni della notificazione della proposta di decadenza all'interessato.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare al Sindaco, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, i redditi posseduti.

Art. 27 **Poteri del Consigliere**

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto di ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi 2 (denuncia delle presunte illegittimità delle delibere adottate dalla Giunta comunale e 4 (richiesta di controllo sulle delibere adottate dalla Giunta comunale per presunti vizi di incompetenza o contrasto con atti fondamentali del Consiglio comunale) della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 28 **Dimissioni del Consigliere**

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento in cui il Sindaco le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2. Se il sindaco non provvede, si applicherà la norma prevista dal 4° comma dell'art. 36 della legge n. 142/90 ed il Prefetto provvederà, previa diffida, alla convocazione del Consiglio comunale.
3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al 1° comma.

Art. 29

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere più anziano d'età.

Art. 30

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora un gruppo non eserciti la facoltà di indicare il proprio capogruppo o nelle more della sua designazione, quest'ultimo è individuato nel Consigliere non appartenente alla giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, nell'ambito della disponibilità del Comune, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di essi.

Art. 31

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, allo scopo di rendere più partecipati i suoi lavori e per fornire adeguati supporti conoscitivi all'attività dell'Amministrazione comunale, nell'ambito della sua autonomia e nel rispetto delle norme vigenti, istituisce le commissioni consiliari, a carattere consuntivo.
2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni consiliari, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza espressione di voto.
4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 32

Commissioni di inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 33

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Capo II – La giunta comunale

Art. 34

Natura Giuridica

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 35

Composizione

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. 6 Assessori di cui n. 2 possono essere scelti tra cittadini aventi i requisiti di esigibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore ed in possesso di documenti requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio per illustrare gli argomenti concernenti la propria competenza ma senza diritto di voto.

Art. 36

Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica del Sindaco e di quelli alla carica di Assessori.
3. Il documento programmatico dovrà contenere adeguate motivazioni circa e ragioni dell'eventuale scelta, come assessore, di candidati non Consiglieri.
4. l'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono inoltre far parte contemporaneamente della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 38

Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento di successori.

Art. 39

Revoca alla Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre di dieci giorni dalla sua presentazione.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 40

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite a protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni entro il quale il Sindaco e la Giunta devono essere eletti pena lo scioglimento del Consiglio comunale. Qualora le dimissioni sono presentate all'adunanza della Giunta comunale o del Consiglio comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
3. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 41

Decadenza alla carica di Sindaco e Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale ;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

- c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 42 **Revoca degli Assessori**

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.
2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di 10 giorni dal notificazione della proposta di revoca all'interessato.
3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 43 **Organizzazione della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età che riveste anche la carica di Consigliere comunale.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
6. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività .

Art. 44 **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale al Sindaco agli organi del decentramento ed agli organi burocratici. Apposito Regolamento disciplinerà le specifiche attribuzioni.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, un'apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 45 **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della Giunta possono partecipare, se richiesti e senza diritto di voto, i revisori dei conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

Capo III – Il Sindaco

Art. 46 Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

Art. 47 Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell' adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei Regolamenti;
 - h) rilascia Attestati di notorietà pubblica;
 - i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;
 - j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Istituti della Partecipazione

Art. 48

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli Enti, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. Il Comune consulta, nei termini previsti dal Regolamento, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni e soggetti economici e sociali in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale o di sua variante, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico e della revisione dello statuto.
3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori.
4. Per instaurare un rapporto stabile, ai fini delle consultazioni tra l'Amministrazione e determinate categorie di cittadini o di associazioni, il Regolamento sulla partecipazione potrà istituire apposite consunte e disciplinare i rapporti tra queste e gli Organi comunali, in particolare con le commissioni.
5. L'Amministrazione comunale, per operare le consultazioni, può anche convocare assemblee di cittadini.
6. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazioni.

Art. 50

Interrogazioni

1. I cittadini e le organizzazioni di al precedente art. 48, comma 2, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento che determina altresì le garanzie per il tempestivo esame.

Art. 51

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la revisione dello Statuto, per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali nell'ultima revisione dinamica.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie :
 - a) tributi e bilanci

- b) revisione dei seguenti Regolamenti:
 - del Consiglio comunale
 - di contabilità
 - del personale
 - c) programmazione territoriale
 - d) designazioni e nomine
 - e) leggi statali e regionali.
4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, e promotori della proposta, possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 52

Procedure per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione o dalla scadenza del termine di cui al comma 1° se decorso infruttuosamente.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 53

Referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale a rilevanza generale al fine di realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella Comunità e l'attività degli Organi comunali. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità delle organizzazioni comunali.
2. Non si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendaria nell'ultimo biennio;
 - d) su materie inerenti minoranze etniche.
3. Il referendum consultivo può essere promosso:
 - a) dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) dal 15 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali dell'ultima revisione dinamica.
4. Il Regolamento disciplina le modalità organizzative della consultazione, comprese quelle sulla raccolta e sulla autenticazione delle firme, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento.
5. Il referendum per essere valido deve registrare la partecipazione al voto di metà più uno di chi ha diritto di partecipare alla votazione.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa corrispondano alla metà più uno dei voti validi.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.

Art. 54 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore può far valere, dinanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge n. 142/90 e nel relativo Regolamento.

Art. 55 **Libere forme associative**

1. Il Comune:
 - a) valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, gli Enti esistenti sul territorio;
 - b) ne favorisce lo sviluppo dei rapporti sociali e delle forme di solidarietà attraverso le forme di incentivazione di cui al successivo articolo 58;
 - c) permette l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali;
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale all'inizio di ogni anno.

Art. 56 **Organismi di partecipazione**

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali: asili nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti di questi servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del Regolamento che ne definirà le funzioni, gli Organi rappresentativi, i mezzi e le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 57 **Associazioni**

1. La Giunta comunale, registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo 55, le associazioni operanti sul territorio.
2. Le scelte amministrative che possono incidere sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri da parte degli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 58 **Incentivazione**

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

Capo II – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 59 **Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interesse diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
5. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 60 **Comunicazioni dell'avvio del procedimento**

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risultati particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, mediante idonee forme di pubblicità stabilite di volta in volta

Capo III – Diritto di accesso e di informazione

Art. 61 **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.
3. Oltre ai sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione dell'Albo Pretorio, il Sindaco si avvarrà dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

Art. 62 **Diritto di accesso**

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma 1, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti e delle aziende dipendenti.

Capo IV – Il Difensore civico

Art. 63 Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni inutili, l'elezione viene rinviata alla successiva adunanza del Consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni ed in questa verrà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civile resta in carica per quattro anni, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco.

Art. 64 Attribuzioni

1. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
2. Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di espletare il suo intervento ovvero, qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 65 Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) membri del Parlamento italiano ed europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - b) membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

- c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;
- d) tutti coloro che per le loro condizioni risultino di contrasto con le norme regolamentari.

Art. 66

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale, ai capigruppo e ai revisori su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscuotere gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.

Art. 67

Sede dell'ufficio ed indennità di carica

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede nella casa comunale o in un altro edificio determinato dal Consiglio comunale e, allo stesso, deve essere messo a disposizione, secondo le disponibilità esistenti, il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni
2. Al Difensore Civico spetta un'indennità minima pari a quella stabilita per gli Assessori. Si applica, in quanto compatibile e limitatamente a al rimborso delle spese, l'articolo 13 della legge n. 816 del 27/12/1985.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I – l'amministratore comunale

Art. 68

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa di principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, il superamento della separazione rigida delle competenze della divisione del lavoro, la massima flessibilità delle strutture del personale, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 69 Personale

1. I Dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il Regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizio di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 70 Conferenza dei Responsabili di servizio

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili delle unità organizzative e per favorire l'attività per progetti e programmi è costituita la conferenza permanente dei Responsabili di servizio. Le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 71 Segretario comunale

1. Il Comune di San Vittore Olona ha un Segretario titolare, funzionario statale al servizio dell'Ente per i compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'Ente presso cui presta servizio e concorre all'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Segretario, inoltre, sovrintende allo svolgimento dei compiti dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività. Esercita le funzioni di cui all'articolo 51 della legge n. 142/90 secondo i criteri previsti dal medesimo articolo e nel rispetto delle funzioni degli eventuali Responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli Organi dell'Ente e ne cura la verbalizzazione.

5. Al Segretario, in relazione alle attribuzioni di funzioni previste dalla citata legge n. 142/90 e dalla norma sulla dirigenza statale, nonché da altre norme legislative, statutarie e regolamentari compete:

- a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'Ente;
- b) promuovere l'attuazione dei provvedimenti;

- c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto , concorsi;
 - d) la potestà di erogare contatti ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, a interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati dallo Statuto dell'Ente;
 - e) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'ente e di miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
 - f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per le esplicazioni delle proprie competenze;
 - g) l'esercizio del potere disciplinare.
6. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura di servizi e di personale dell'Ente.

Titolo IV

L' ORDINAMENTO M4MINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo II - Servizi

Art. 72 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionale dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 73 Azienda speciale

1. L'azienda speciale di cui al punto 1 dell'articolo 114 del D.lgs. n. 267/2000 è ente strumentale del Comune con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
2. L'azienda speciale si disciplina, con proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Con la deliberazione di istituzione dell'azienda speciale, il Comune provvederà alla

quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'azienda, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'azienda.

4. Gli organi dell'azienda sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

6. Le cariche di cui al comma 4, sono incompatibili con le funzioni di Consigliere Comunale. I candidati devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 73 bis Vigilanza

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'azienda speciale e ne verifica i risultati di gestione.

2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'azienda non indirizzi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, chiede la revoca della nomina degli amministratori. La stessa procedura verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

Art. 73 ter Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza economica e con autonomia gestionale.

2. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.

3. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'istituzione, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale;

5. Il Consiglio Comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione:

- a) regolamenti e le loro variazioni;
- b) bilancio di previsione e sue variazioni;
- c) atti programmatici;
- d) conto consuntivo;
- e) pianta organica e sue variazioni.

6. Il Comune esercita la vigilanza sull'istituzione e ne verifica i risultati della gestione.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'istituzione non indirizzi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, chiede la revoca della nomina degli amministratori. La stessa procedura verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

Art. 73 quater Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 73 quinquies Il presidente

1. Il presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti di consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 73 sexies Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2. responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 74 Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I termini soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 75 **Beni patrimoniali disponibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76 **Contratti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono state stabilite nel Regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale, i contratti relativi agli acquisti alienazione ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al precedente comma 1.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 77 **Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 78 **Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione che ne determina la durata.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stazionamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.

Art. 79

Controllo economico – finanziario

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettera per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-finanziario tra la sfera dell'attività del revisore e quella degli Organi e degli uffici dell'Ente.
4. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
5. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle s.p.a.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 80

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compita il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare semestralmente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti, per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 81

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata da Regolamento anteriore.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 51 del presente Statuto.
5. Nella stesura dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Il Regolamento sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni, dopodiché la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 82 Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di riezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 83 Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Salvo diverse indicazioni il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dall'Amministrazione secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

